

DELIBERA N. 30 DEL 23.06.2020

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AL DOTT. ENZO DI CLAUDIO – II SEMESTRE 2020.

Il Direttore

Vista:

- La L.R. n. 6 del 30.04.2009, che all'art. 25 ha definito finalità, compiti, organi, organizzazione e risorse finanziarie dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 453 del 12.06.2015, con la quale il sottoscritto Dott. Alfonso Mascitelli è stato nominato Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, a decorrere dal 03.07.2015 per la durata di tre anni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 277 del 27.04.2018, con la quale il sottoscritto Dott. Alfonso Mascitelli è stato rinnovato nell'incarico di Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, a decorrere dal 03.07.2018 per la durata di tre anni;

Rilevato:

- che l'art. 1 del D. Lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- che l'art. 31, stesso decreto, recita che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici;
- che l'incarico della funzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere oggetto di delega, come previsto dall'art. 16 D. Lgs 81/2008, a condizione che la designazione avvenga da parte del datore di lavoro (art. 17, lett. b);
- che l'art. 31 del D. Lgs. 81/2008 prevede la possibilità di affidare il servizio suddetto anche a personale esterno, previa verifica dei requisiti e le capacità di cui all'art. 32 del citato decreto;

Considerato:

- che con delibera n. 9 del 25.02.2011 si è provveduto ad affidare l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile al Dott. Enzo Di Claudio;
- che in data 25.02.2011 è stata sottoscritta la convenzione con il predetto Responsabile;
- che con delibera n. 9 del 20.02.2012 si è provveduto al rinnovo della convenzione per la durata di un anno a decorrere dal 25.02.2012;
- che con delibera n. 6 del 22.02.2013 tale convenzione è stata rinnovata a tutto l'anno 2013;
- che con delibera n. 54 del 30.12.2013 tale convenzione è stata rinnovata a tutto l'anno 2014;
- che con delibera n. 2 del 02.01.2015 tale convenzione, è stata rinnovata limitatamente al I° semestre 2015 stante la gestione commissariale dell'ASR;



- che con delibera n. 52 del 16.06.2015 tale convenzione, è stata rinnovata per il II° semestre 2015;
- che con delibera n. 87 del 21.12.2015 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2016;
- che con delibera n. 90 del 30.12.2016 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2017;
- che con delibera n. 87 del 28.12.2017 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2018;
- che con delibera n. 100 del 21.12.2018 tale convenzione, è stata rinnovata per l'anno 2019;
- che con delibera n. 63 del 16.12.2019 tale convenzione, è stata rinnovata limitatamente al I° semestre 2020;

Rilevato:

- che l'incarico per l'espletamento del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASR è prossimo alla scadenza, si è valutata la possibilità di affidare l'incarico all'attuale Responsabile;
- che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede per forniture e servizi inferiori a € 40.000,00 che il relativo acquisto avvenga tramite l'affidamento diretto;
- che nel caso di specie l'importo annuo del servizio, che rappresenta di prassi il parametro di riferimento, è di soli € 4.500,00 comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, quindi ampiamente al di sotto della soglia normativa di € 40.000,00;
- che, pertanto, si ritiene di affidare per un semestre il predetto servizio al Dott. Enzo Di Claudio;
- che il Dott. Enzo Di Claudio, interpellato in merito, ha comunicato la propria disponibilità a proseguire nell'attività di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASR Abruzzo alle medesime condizioni contrattuali ed ovvero al costo lordo per un semestre di € 2.250,00 comprensivo di contributo previdenziale ed IVA;
- che l'incarico che si intende prorogare al Dott. Di Claudio, già dipendente pubblico, attualmente in quiescenza, non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, in quanto, come specificato nella circolare interpretativa n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, trattasi “ di incarichi professionali, quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria non aventi carattere di studio o consulenza. ”;
- che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dall'art. 9 - 1- quinquies di cui al D. L. n. 113/2016;
- che risulta essere stato creato un apposito capitolo 131.1 denominato “Spese relative ai costi di formazione e prevenzione ai sensi del D.lgs 81/2008 (ex 626/96)”, del Bilancio di Previsione 2020 che presenta la relativa copertura finanziaria;

Considerato che le prestazioni rese dal Dott. Di Claudio sono risultate soddisfacenti e le condizioni praticate convenienti;

Considerato altresì, che le specifiche competenze richieste per l'espletamento di tale incarico, a garanzia della migliore efficacia e efficienza del funzionamento dell'Agenzia, non sono riconducibili al Direttore dell'Agenzia;

Visto che la Convenzione firmata in data 25.02.2012 viene confermata dalle parti contraenti ed è ritenuta valida per la prossima semestralità;

DELIBERA

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*



1. di prorogare la convenzione con il dott. Enzo Di Claudio, residente in Penne, Via S. Giovanni di Siria, 2, P.I. n. 01871910681, per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, firmata in data 25.02.2012 ed alla quale si fa rinvio, per il II° semestre 2020, per un importo annuo onnicomprensivo di contributo previdenziale ed IVA pari ad € 2.250,00;
2. di prendere atto che la presente convenzione non è soggetta agli adempimenti di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i, in materia di normativa antimafia;
3. di imputare la suddetta spesa al capitolo 131.1 denominato "Spese relative ai costi di formazione e prevenzione ai sensi del D.lgs 81/2008 (ex 626/96)", del Bilancio di Previsione 2020 che presenta la relativa copertura finanziaria;
4. di ritenere che il presente atto assume valenza di ordinaria amministrazione ai sensi della L.R. 27/2005 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore Legale dell'ASR;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Agenzia www.asrabruzzo.it sezione Albo Pretorio;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la scadenza del precedente incarico e che l'attività di RSPP va assicurata senza soluzioni di continuità.


Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli

